

N. 106493 di Repertorio N. 24420 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il mese di luglio il giorno undici alle ore nove e minuti venti.

In Cairo Montenotte, nel mio Studio in Via Andrea Colla n. 7 (sette).

Innanzi a me Dott. Domenico Rossi, Notaio in Cairo Montenotte, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Savona, sono presenti i signori:

Badano Paolo, nato a Teramo (TE) il giorno 24 dicembre 1937 (ventiquattro dicembre millenovecentotrentasette), residente a Sassello (SV), Località Bergami n. 11,

Codice Fiscale dichiarato: BDN PLA 37T24 L103V,

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Sindaco pro tempore del ""Comune di Sassello" con sede in Sassello (SV), Piazza Concezione n. 8, Partita IVA e Codice Fiscale: 00296950090;

a quanto infra autorizzato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2011, divenuta esecutiva in data 27 maggio 2011, che in copia conforme all'originale al presente atto si allega di lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, senza lettura per dispensa dei comparenti;

Rovello Mario, nato a Savona (SV) il giorno 16 gennaio 1945 (sedici gennaio millenovecentoquarantacinque), residente a Sassello (SV), Località Aicardi n. 2/2,

Codice Fiscale dichiarato: RVL MRA 45A16 I480G,

Mossano Mariangela, nata ad Albissola Marina (SV) il giorno 4 aprile 1961 (quattro aprile millenovecentosessantuno), residente a Sassello (SV), Località Aicardi n. 2/2,

Codice Fiscale dichiarato: MSS MNG 61D44 A165L,

Damele Giovanni, nato a Sassello (SV) il giorno 22 settembre 1937 (ventidue settembre millenovecentotrentasette), residente a Sassello (SV), Località Bergami n. 10/1,

Codice Fiscale dichiarato: DML GNN 37P22 I453L,

Badano Fausto, nato a Sassello (SV) il giorno 25 dicembre 1951 (venticinque dicembre millenovecentocinquantuno), residente a Sassello (SV), Localita' Oltreacqua n. 27,

Codice Fiscale dichiarato: BDN FST 51T25 I453B,

Scasso Adamo, nato a Sassello (SV) il giorno 9 novembre 1931 (nove novembre millenovecentotrentuno), residente a Sassello (SV), Via Tomaso Zunini n. 10/1,

Codice Fiscale dichiarato: SCS DMA 31S09 I453N,

Marenco Antonino, nato a Sassello (SV) il giorno 9 febbraio 1946 (nove febbraio millenovecentoquarantasei), residente a Sassello (SV), Località Sorerolo Campi n. 23/8,

Codice Fiscale dichiarato: MRNNNN46B09I453K,

Giacobbe Giovanna, nata a Sassello (SV) il giorno 7 febbraio 1962 (sette febbraio millenovecentosessantadue), residente a Sassello (SV), Piazza Oratorio n. 1,

Codice Fiscale dichiarato: GCB GNN 62B47 I453T,

Legnazzi Giorgio, nato ad Alessandria (AL) il giorno 16 febbraio 1954 (sedici febbraio millenovecentocinquantaquattro), residente ad Alessandria (AL), Via Dossena n. 16,

Codice Fiscale dichiarato: LGN GRG 54B16 A182S,

Badano Attilio, nato a Sassello (SV) il giorno 22 agosto 1948 (ventidue agosto millenovecentoquarantotto), residente a Sassello (SV), Località Avilla n. 18/1,

Codice Fiscale dichiarato: BDN TTL 48M22 I453I,

i quali dichiarano di essere tutti cittadini italiani.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che dichiarano di conoscersi tra di loro, mi richiedono di ricevere questo atto e convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Il Comune di Sassello, come sopra rappresentato, e i signori Rovello Mario, Mossano Mariangela, Damele Giovanni, Badano Fausto, Scasso Adamo, Marenco Antonino, Giacobbe Giovanna, Legnazzi Giorgio e Badano Attilio dichiarano di costituire, come costituiscono, ai sensi degli articoli 820 e 821 del Codice Civile, e dell'art. 1 della Legge Regionale della Liguria 13 agosto 2007 n. 27, un Consorzio di miglioramento fondiario e agroforestale in qualità di proprietari di terreni in Comune di Sassello e limitrofi, denominato "Consorzio dei funghi Sassello", avente sede in Sassello (SV), presso il Palazzo Comunale, in Piazza Concezione n. 8 (otto).

Articolo 2) Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla salvaguardia del territorio ai fini di sviluppo agroforestale, nonché micologico fungifero e dei prodotti del bosco e/o sottobosco.

Articolo 3) Il Consorzio è regolato dallo Statuto, composto da numero 19 (diciannove) articoli, che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

I comparenti dichiarano di essere proprietari di terreni in Comune di Sassello.

Articolo 4) Le spese del presente, sua registrazione e consequenziali tutte, si convengono a carico del Comune di Sassello e i comparenti delegano il Signor Badano Paolo ad espletare le formalità relative all'atto, nominando Presidente pro tempore sino alla nomina da parte dell'Assemblea dei Consorziati, il signor Badano Paolo che accetta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia in tutto da me diretta ed in parte da me su cinque e quanto di questa facciate di due fogli e che da me, con l'allegato, viene letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo in tutto e meco si sottoscrivono alle ore dieci e minuti quarantacinque.

All'originale firmato:

PAOLO BADANO

MARIO ROVELLO

MOSSANO MARIANGELA

DAMELE GIOVANNI

BADANO FAUSTO

SCASSO ADAMO

MARENCO ANTONINO

GIACOBBE GIOVANNA

LEGNAZZI GIORGIO

BADANO ATTILIO

DOMENICO ROSSI NOTAIO L.S.

Allegato "B" all'atto N. 106493/24420 di Rep.

STATUTO

Articolo 1.

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO.

In base agli articoli 820 e 821 del Codice Civile e dell'art. 1 della Legge Regionale della Liguria 13 agosto 2007, n.ro 27, al fine di assicurare la difesa e lo sviluppo del patrimonio fondiario e agroforestale ivi inclusi tutti i prodotti del bosco e sottobosco (castagne, frutti e fiori silvestri e altri prodotti), viene costituito il Consorzio di miglioramento fondiario e agroforestale "Consorzio dei funghi Sassello".

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Articolo 2.

SEDE DEL CONSORZIO.

La sede del Consorzio è fissata presso il Palazzo Comunale in Piazza Concezione n.ro 8 a Sassello (Provincia di Savona).

Articolo 3.

SOGGETTI CONSORZIATI.

Possono far parte del Consorzio i proprietari di fondi boschivi, prativi e comunque classificati "agricoli" e/o loro aventi causa. Detti fondi debbono essere siti nel territorio del Comune di Sassello e/o Comuni limitrofi.

Articolo 4.

AMMISSIONE AL CONSORZIO.

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione dietro specifica domanda degli interessati da redigere e sottoscrivere su apposito modulo fornito dal Consorzio stesso.

Articolo 5.

DURATA DEL CONSORZIO.

La durata del Consorzio è prevista in dieci anni a far data dalla sua formale costituzione con atto avente forza di legge e può essere soggetta a prolungamento e/o rinnovo con decisione dell'Assemblea.

Articolo 6.

SCOPO DEL CONSORZIO.

Scopo del Consorzio, fermi restando gli specifici diritti e le esigenze di qualsiasi tipo e titolo dei proprietari e/o loro aventi causa circa anche la raccolta di tutti i prodotti del bosco e del sottobosco (castagne, frutti, fiori silvestri e altri prodotti agricoli), è quello di provvedere alla salvaguardia del territorio ai fini di sviluppo agroforestale, nonché micologico fungifero e dei prodotti del bosco e/o sottobosco.

In particolare il Consorzio si dovrà attivare per ottenere l'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA per il "Fungo di Sassello".

Per "Fungo di Sassello", nella tradizione e nel commercio locale, si intendono le quattro specie di porcino *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus aestivalis*, *Boletus pinophilus*, e la specie della *Amanita caesarea*.

Il prodotto è da tutti considerato superiore, per qualità organolettiche, olfattive ed aromatiche, rispetto ai funghi che, pur delle stesse specie, provengono da altre zone sia italiane che estere.

Il Fungo di Sassello è un prodotto spontaneo "aiutato dall'uomo", non viene coltivato, ma la sua nascita è in stretta relazione con fenomeni climatici e microclimatici che possono in parte essere condizionati dall'uomo, oltre all'utilizzo costante del bosco.

La secolare attività silvicolturale dei proprietari boschivi, in relazione all'uso degli stessi per le numerose ferriere presenti sino alla fine dell'800, ha consentito una cura dei boschi con passione e competenza, contribuendo positivamente alla valorizzazione del "fungo sassellese".

Ancora oggi questo prodotto si caratterizza per un aroma profumato in un ambiente incontaminato dove i boschi si sviluppano per oltre 8.000 Ha (ottomila ettari) sul territorio comunale, passando da un ambiente caratterizzato da conifere a cedui di castagno, castagneti domestici, boschi misti di latifoglie a fustaie secolari di faggio, in una fascia altimetrica, nel versante padano, compresa tra i 300 e i 1200 metri sul livello del mare che danno caratteristiche organolettiche uniche di qualità e di pregio che lo differenziano da produzioni similari di altre zone.

La fama del "Fungo di Sassello" non è solo a livello culinario ma è anche legata alla passione di migliaia di cercatori provenienti da ogni parte del Nord Italia che frequentano i boschi del comprensorio nei mesi primaverili - estivi e nei mesi di settembre ed ottobre.

Per far fronte ad un indiscriminato assalto ai boschi, con conseguente distruzione dell'ecosistema fungo-pianta, il Comune congiuntamente ai privati proprietari, che

rappresentano le maggiori proprietà boscate a vocazione fungina del comprensorio, istituiscono il presente Consorzio di tutela e salvaguardia per la raccolta dei funghi.

Articolo 7.

REGOLAMENTO DEL CONSORZIO.

Al fine di perseguire lo scopo di cui all'articolo precedente, gli Organi Deliberanti del Consorzio potranno adottare, mediante apposito regolamento, tutte le misure di divieto e limitazione generale e/o specifica tendente alla tutela e allo sviluppo del territorio del patrimonio agro-silvo-forestale, della produzione fungifera e di quella di bosco e sottobosco nonché di altre produzioni agricole.

Tali limitazioni/divieti potranno riguardare limitazioni temporali in ordine alla raccolta dei soli funghi, o la raccolta di talune specie (quando se ne ravvisano concordemente le necessità), fatta salva la normativa regionale in materia.

Il Consorzio inoltre potrà adottare particolari limitazioni/divieti di ordine tecnico ai fini della raccolta dei funghi, misure di sorveglianza e quanto altro ritenuto necessario in rapporto al numero delle persone interessate all'esclusiva raccolta dei funghi, anche mediante l'introduzione di appositi tesserini permesso.

Il Consorzio potrà comunque adottare, consenzienti i proprietari, qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo al perseguimento dell'oggetto e degli scopi consortili.

Articolo 8.

DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI.

I consorziati che abbiano aderito al Consorzio non potranno recedere dal Consorzio stesso prima del compimento del quinto anno dalla data di costituzione salvo casi di utilizzo della proprietà e/o per casi di forza maggiore.

Durante tale periodo i consorziati si impegnano ad ottemperare a tutte le disposizioni che saranno assunte di volta in volta dagli Organi Deliberanti del Consorzio medesimo, salvo quanto disciplinato negli artt. 14 e 16.

L'adesione e partecipazione al Consorzio non comporta per i proprietari dei fondi alcuna limitazione al loro diritto e titolo di proprietà, utilizzo e disponibilità dei fondi stessi, loro frutti e prodotti e non impegna gli eredi e gli aventi causa.

Articolo 9.

ORGANI DEL CONSORZIO.

Sono Organi del Consorzio:

- L'Assemblea Generale dei Consorziati;
- Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- Il Presidente che ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti.

Articolo 10.

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO.

L'Assemblea è sovrana nelle sue deliberazioni e la loro esecuzione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

E' formata da tutti i consorziati i quali esercitano diritto di delega nelle forme consuete e si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del conto preventivo e del conto consuntivo nonché la discussione e la deliberazione sulle direttive da impartire al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, ivi incluse tutte le norme finanziarie.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avvisi apposti all'Albo Pretorio del Comune di Sassello e affissi in luoghi pubblici o aperti al pubblico almeno quindici giorni prima del giorno di convocazione.

L'Assemblea convocata in via ordinaria e straordinaria è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'estensione del proprio fondo, e potrà essere titolare di un massimo di numero cinque deleghe.

L'Assemblea viene di norma convocata dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di maggio di ciascun anno, salvo che almeno un terzo dei consorziati ne facciano specifica richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.

Articolo 11.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri.

Numero tre membri del Consiglio saranno eletti dall'Assemblea nelle forme ritenute più opportune (alzata di mano, scrutinio segreto);

due membri del Consiglio saranno nominati dal Comune di Sassello, di cui un membro dovrà essere individuato nell'ambito Universitario, con competenze specifiche in campo scientifico - micologico, e il loro mandato durerà fino a revoca e sostituzione da parte dell'Amministrazione Comunale e comunque fino al rinnovo dell'Amministrazione che ha fatto la nomina.

I membri del Consiglio dureranno in carica due anni e i componenti potranno essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Tesoriere e un Vice Segretario Tesoriere che, se eletti al di fuori dell'Assemblea dei Consorziati, non avranno diritto di voto nell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione cura la corretta esecuzione delle deliberazioni e direttive di qualsiasi natura ad esso conferite dall'Assemblea Consortile.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 12.

PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno in base all'art. 11, dura in carica due anni e può essere rieletto.

Ha la legale rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti.

Cura la corretta esecuzione delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea di Amministrazione e predispone, unitamente al Segretario Tesoriere, i conti preventivi e consuntivi.

Può assumere provvedimenti con carattere di urgenza salvo ratifica entro quindici giorni da parte del Consiglio di Amministrazione facendosene garante a tutti gli effetti.

Articolo 13.

FONDO SOCIALE CONSORTILE.

Tutti i provvedimenti di carattere finanziario che saranno via via assunti, ivi inclusi i corrispettivi derivanti dalla concessione di "tesserini - permesso" per la raccolta dei funghi, che saranno stabiliti annualmente dall'Assemblea, confluiranno nell'apposito fondo, denominato "fondo consortile di gestione" al quale sarà attinto per tutte le spese di sorveglianza ed amministrazione e spese consortili che saranno deliberate dagli organi consortili.

Eventuali spese e/o contributi che dovessero essere richiesti ai consorziati saranno ripartiti in parti eguali indipendentemente dall'estensione dei fondi.

Articolo 14.

DESTINAZIONE DELL'UTILE.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma terzo, della Legge Regionale 13 agosto 2007, n.ro 27, i proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dall'attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10 della Legge Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle linee programmatiche elaborate dall'Assemblea consortile, potrà decidere di destinare tutto o in parte dell'utile eventualmente risultante dal fondo consortile di gestione alla copertura di spese inerenti:

- pulizia di boschi o terreni consortili;
- manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale esistente;
- prevenzione incendio;
- servizio di vigilanza;
- servizio di tesoreria, segreteria e contabilità;
- apposizione/manutenzione dei cartelli segnaletici del Consorzio.
- interventi e/o manifestazioni di carattere culturale, attività tecnico - scientifica, attinenti agli scopi del Consorzio e nelle sole finalità del Consorzio.

Articolo 15.

REVISORE DEI CONTI.

L'Assemblea consortile nominerà un Revisore dei Conti, possibilmente avvalendosi, se il Consorzio lo riterrà, e con spese a suo carico, della collaborazione di quello in servizio al Comune di Sassello, che verificherà la regolare tenuta dei libri consortili e scritture inerenti i conti preventivo e consuntivo esprimendo il suo parere scritto da sottoporre all'Assemblea annuale e sarà inserito nell'Atto Deliberativo.

Articolo 16.

CONTROVERSIE ARBITRATO.

Per qualsiasi controversia, che dovesse eventualmente insorgere tra il Consorzio e uno o più Consorziati, viene convenuto sin d'ora che sarà fatto ricorso a giudizio arbitrale mediante arbitro nominato dalla Camera Arbitrale di Savona.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale comunicherà alla controparte, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre all'arbitro.

Articolo 17.

SCIoglimento DEL CONSORZIO.

Dovendosi addivenire allo scioglimento del Consorzio, per qualsiasi causa, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Articolo 18.

MODIFICHE DELLO STATUTO.

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea generale del consorziati convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei Consorziati.

Articolo 19.

ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto vale il disposto del Codice Civile in materia di Consorzi (art. 2602 e seguenti).

All'originale firmato.